

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N.155 DEL 21.12.1993.

RESO ESECUTIVO DAL CORECO SEZIONE CENTRALE DI PALERMO CON DECISIONE N.495/479 DEL 23.2.1994 AD ESCLUSIONE DELL'ART.9 PARZIALMENTE ANNULLATO.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 3 MARZO AL 18 MARZO 1998.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N.94 DELL'1.6.1999.

RESO ESECUTIVO DAL CORECO SEZIONE CENTRALE DI PALERMO CON DECISIONE N. 7277/6772 DEL 12.8.1999 AD ESCLUSIONE DEI COMMI 7 E 8 DELL'ART.7 E DEL PUNTO 2 ULTIMO CAPOVERSO DELL'ART.11 CHE RISULTANO SOPPRESSI.

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DAL 22/08/99 AL 6/9/99

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
GRUPPO DI LAVORO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

ART.1

OGGETTO E FINALITÀ

Ai sensi della L.R. n.9/86, poi modificata dalle LL.RR., n.48/91, n.7/92 e n.26/93 sono istituite in seno al Consiglio Provinciale, quando lo Statuto lo prevede, le Commissioni Consiliari Permanenti. Il presente Regolamento, disciplina la costituzione, le adunanze, l'organizzazione, il funzionamento e le funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Le Commissioni esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e prepositive; possono le Commissioni altresì essere incaricate di effettuare indagini conoscitive e più specificatamente:

- a) compiono l'istruttoria ed esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni Consiliari e su tutti gli altri argomenti che ad esse sono sottoposte dall'Amministrazione.
- b) relazionano al Consiglio Provinciale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri Enti a partecipazione Provinciale;
- c) approfondiscano lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della Provincia e dell'Amministrazione.

Le Commissioni Consiliari, istituite in seno alla Provincia Regionale di Ragusa, sono sei ed hanno le seguenti competenze:

1^a Commissione: Personale, Regolamenti degli Organi dell'Ente, Politiche Giovanili, Istruzione e Formazione Professionale, rapporti con la C.E.E..

2^a Commissione: Bilancio, Patrimonio ed Economato, Programmazione Assistenza e Beneficenza.

3^a Commissione: Viabilità di competenza Provinciale, Lavori Pubblici, Trasporti, Programmazione viaria. Gestione Porti e Aeroporti.

4^a Commissione: Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Sport, Turismo, Beni Culturali e Spettacoli.

5^a Commissione: Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianale, Piani di Sviluppo e Konver.

6^a Commissione: Territorio, Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca, Pianificazione Territoriale, Igiene e Sanità, inquinamento, ambiente e smaltimento rifiuti.

Ciascuna delle Commissioni esprime parere sugli affari di propria competenza. Solo nel caso in cui più Commissioni sono specificatamente competenti, il parere può essere espresso dalle stesse riunite in seduta congiunta.

Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta di pubblicizzare a mezzo dell'Ufficio Stampa della Provincia notizie dei lavori delle Commissioni.

ART. 2

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

- Le Commissioni sono formate da Consiglieri Provinciali che rappresentano, in misura proporzionale, la consistenza numerica di tutti i gruppi consiliari.
- Ogni Capo Gruppo Consiliare provvede a designare e ad indicare i propri rappresentanti in seno alle singole Commissioni.
- Per la modifica di una o più commissioni conseguente alla variazione di consistenza numerica dei gruppi consiliari si procederà al sensi dei commi precedenti.
- In caso di variazione di consistenza dei gruppi politici, ei procederà nuovamente, secondo le proporzioni indicate negli articoli e nei commi precedenti.
- I Consiglieri possono far parte di più Commissioni .

ART. 3

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DELEGHE E DIMISSIONI

- Ciascuna Commissione è composta da sette Consiglieri.
- le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
- Tutti i Consiglieri Provinciali, non componenti la Commissione, possono partecipare ed apportare il loro contributo ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, senza diritto al gettone di presenza e senza diritto a giustificazione per l'assenza dal posto di lavoro.
- Le mansioni di Segretario della Commissione vengono espletate da un funzionario della Provincia, di preparazione e di qualifica adeguata, designato dalla Giunta della Provincia Regionale o con determinazione scritta del Dirigente responsabile degli Affari Generali
- Organi Istituzionali.
- L'Ufficio di Segreteria cura, tra l'altro, la conservazione dei registri, dei verbali, degli atti e tutti i documenti prodotti.
- Il Segretario sottoscrive il verbale unitamente al Presidente della Commissione.
- Ciascun Componente ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni di cui fa parte.
- I Componenti di ciascuna Commissione debbono astenersi dal prendere parte a discussioni o delibere riguardanti liti od oggetti per le quali sussista un interesse proprio o di parenti al 4° grado (comprese società ed associazioni di cui facciano parte.)
- Le eventuali dimissioni dalla Commissione di un componente, verranno presentate contestualmente al Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio e al capogruppo consiliare di appartenenza; questi ne informerà l'intero Consiglio Provinciale alla prima seduta utile e procederà alla sostituzione con un Consigliere dello stesso gruppo di appartenenza, restando fatta salva la volontà del dimissionario a rimanere nel gruppo consiliare che lo aveva designato.
- In caso di decadenza o di sospensione dalle funzioni per motivi di legge, nelle more dell'insediamento del primo dei non eletti, il Capo Gruppo Consiliare provvederà a sostituire il Consigliere sospeso o decaduto, al fine di assicurare il buon funzionamento delle Commissioni.
- Le dimissioni dalla carica di Presidente di una Commissione vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Provinciale che ne informa il Consiglio ed il vice Presidente della Commissione stessa. Quest'ultimo provvedere nel più breve termine alla convocazione della Commissione con all'O.d.G. l'elezione del nuovo Presidente.
- Le dimissioni dei componenti delle Commissioni Consiliari, dei Presidenti e dei vice presidenti un volta presentate per iscritto, sono irrevocabili.
- I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni di cui fanno parte.
- Il componente di una Commissione è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro un determinato oggetto.

- Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della commissione di cui è componente, può essere sostituito, da un Consigliere da lui stesso designato con delega scritta, appartenente al suo stesso gruppo. Tale designazione può avvenire anche da parte del Capo Gruppo di appartenenza.

ART. 4

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI VISIONE

1) I componenti delle Commissioni hanno diritto di ottenere dagli Uffici della Provincia, dalle Aziende, dalle Istituzioni e dagli Enti dipendenti, tutte le informazioni, in loro possesso, utili all'espletamento del loro compito. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e nei tempi previsti dai vigenti regolamenti.

2) I componenti hanno inoltre diritto di informazione e di consultazione su tutti gli atti dell'Amministrazione Provinciale, esclusi quelli riservati per legge. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è effettuato dai componenti richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Dirigenti ed ai Funzionari responsabili dei singoli Uffici mediante richiesta scritta con l'indicazione degli atti o dei provvedimenti che interessano.

ART. 5

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

- Ciascuna Commissione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, con votazione segreta e separata, il Presidente ed il Vice Presidente, entro quindici giorni dalla costituzione delle stesse; a convocarle per il loro insediamento e per l'elezione delle suddette cariche provvedere il Presidente del Consiglio, tramite telegramma.

- Il Presidente della Commissione neo-eletto comunica, entro una settimana, il proprio nominativo e quello del Vice Presidente al Presidente del Consiglio; quest'ultimo provvede ad informare il Presidente della Provincia, gli Assessori, i Capi Gruppo Consiliari, il Segretario Generale ed il Capo Settore degli Affari Generali - Organi Istituzionali.

- Il Consiglio Provinciale prende atto di tali elezioni con apposito atto deliberativo.

La seduta in cui è assente il Presidente è presieduta dal suo Vice e in caso di assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano per età.

- In caso di sedute di Commissioni che si svolgono fuori locali della Provincia Regionale (sopralluoghi, visite, ispezioni, controlli, Consigli "aperti" ecc.), le funzioni di Segretario vengano svolte dal componente più giovane di età.

- I Presidenti delle Commissioni riferiscano al Presidente del Consiglio e/o al Consiglio Provinciale, periodicamente, sui lavori e relazionano sugli atti che hanno costituito oggetto di studio.

ART. 6

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E NUMERO LEGALE

- La seduta ordinaria è convocata dal Presidente della Commissione di propria iniziativa, ovvero per richiesta di due componenti della stessa Commissione; tale richiesta può essere altresì formulata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio.

- La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. La mancanza della maggioranza dei componenti all'ora della prima convocazione comporta il rinvio di mezz'ora della seduta (seconda convocazione).

- Qualora dopo il rinvio di mezz'ora non si raggiunga il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
- Se invece, durante i lavori, dopo che una Commissione si è già insediata regolarmente, viene a mancare il numero legale, la riunione automaticamente si scioglie, anche se riunita in prima convocazione.
- La convocazione può avvenire per lettera, per telegramma, o per fax; nei casi in cui i Consiglieri lo richiedano espressamente è altresì valida la convocazione se fatta per via telefono direttamente al componente della Commissione; in tal caso il Segretario della Commissione annota ora e data della conversazione telefonica.
- Le Commissioni saranno convocate non oltre i tre giorni lavorativi precedenti la data stabilita per la riunione ordinaria; se invece le pratiche hanno carattere d'urgenza, il termine minimo è ridotto a 24 ore prima dell'ora fissata.
- La convocazione viene comunicata inoltre, al Presidente della Provincia, agli Assessori al ramo, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio, a tutti i Capi Gruppo Consiliari compresi quelli formati da un singolo Consigliere e al Dirigente competente per materia.

ART. 7

PRESENZE DI OTTONI E RIMBORSO SPESE

- I componenti delle Commissioni presenti sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma sul registro delle presenze annotando l'ora di entrata ed uscita. Tutto questo al fine di convalidare la presenza, pena la non corresponsione del gettone ed il rimborso spese, se dovuto.
- Per la presenza alla seduta della Commissione formalmente convocata, spetta al componente il gettone di presenza fissato per la partecipazione alla seduta del Consiglio Provinciale ed il relativo rimborso spese, secondo le tabelle predisposte dall'U.T.P.
- Ai componenti, che eleggono anche periodicamente il loro domicilio in Comuni o frazioni di Comuni, o contrade che distano oltre 10 Km dal perimetro urbano del Comune capoluogo, vanno rimborsate le spese di percorrenza per i chilometri effettivamente percorsi a condizione che ne faccia richiesta scritta, così come previsto nell'art.6 del "Regolamento delle missioni" approvato con Delibera Consiliare n.9 del 20.2.95.
- I compensi di cui al comma precedente spettano ai componenti presenti anche se la seduta è andata deserta per mancanza del numero legale. Al Presidente del Consiglio non spetta alcun gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni in quanto percepisce un'indennità che non è cumulabile con i suddetti gettoni.
- Qualora nella stessa giornata il Consigliere componente di una Commissione partecipa a sedute di Commissioni diverse o a sedute di Consiglio, gli sarà corrisposto un solo gettone di presenza, mentre il rimborso delle spese di viaggio sarà riconosciuto per ogni trasferimento effettuato, semprechè intercorra un lasso di tempo non inferiore a quattro ore tra la fine di una riunione e l'ora fissata per l'inizio di una successiva seduta.

ART. 8

COMMISSIONI CONGIUNTE

- Quando gli argomenti in trattazione riguardano due o più Commissioni, vengono discussi in seduta congiunta. Tale seduta è convocata ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale o dal Vice Presidente del Consiglio.
- La seduta congiunta di due o più Commissioni deve essere convocata, in ogni caso, nei termini previsti dal presente Regolamento qualora lo richiedano almeno quattro Consiglieri. La seduta è validamente costituita se sono rappresentate almeno la metà più uno dei componenti delle singole Commissioni partecipanti; si deve tener conto che un consigliere può appartenere a più Commissioni ed in tal caso va conteggiato tante volte quante sono le Commissioni di appartenenza.

La Commissione esprime il proprio parere con il voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente del Consiglio o il suo Vice non ha diritto di voto e non concorre alla formazione del "quorum" richiesto per la validità della seduta.

ART. 9

OBBLIGATORietà DEI PARERI

- 1) I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio Provinciale.
- 2) Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla data di ricezione della stessa.

ART. 10

GIUSTIFICAZIONI

- Il Consigliere Provinciale dipendente, a norma di Legge, può avanzare richiesta di giustificazione per le assenze dovute ad effettiva partecipazione alle Commissioni Consiliari. Tale richiesta può essere avanzata alla Segreteria delle Commissioni Consiliari, che provvede ad inviare, mensilmente, apposito resoconto al datore di lavoro del Consigliere, indicando giorno e orario della presenza in Commissione a cui il Consigliere ha partecipato.

ART. 11

RIUNIONI "APERTE

- 1) In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi di interesse della Provincia, il Presidente può convocare la Commissione in riunione "aperta", nella sede abituale od anche in luoghi particolari,
- 2) Tali riunioni hanno carattere straordinario; alle stesse, oltre tutti i Consiglieri Provinciali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello stato, della Regione, dei Comuni, di altre Province, delle associazioni di categoria, sociali, politiche, religiose e sindacali interessanti ai temi da discutere.
- 3) In particolari riunioni il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze ecc., ed illustrano alla Commissione gli orientamenti degli Enti e delle parti rappresentate.
- 4) Durante le riunioni aperte viene redatto regolare verbale.

ART. 12

PROCEDIMENTI ATTUALI

- a) Il Dirigente trasmette la sua proposta di deliberazione, vistata dall'Assessore al ramo, completa di tutti i pareri dei Funzionari sia Tecnici che Amministrativi, al Presidente della Provincia; il Presidente della Provincia, presa conoscenza della pratica, la invia, tramite protocollo, al Presidente del Consiglio Provinciale. Quest'ultimo, a sua volta, trasmette la pratica, dopo averla protocollata nell'apposito registro, al Segretario della Commissione competente; spetterà a quest'ultimo contattare il Presidente della Commissione per concordare e convocare la Commissione, mettendo all'O.d.G. la pratica.
- b) Il Segretario della Commissione, previa intesa con il Presidente della Commissione sarà tenuto a convocare la stessa secondo le modalità espresse agli articoli precedenti.
- c) La richiesta di parere firmata dal Presidente del Consiglio ed inviata in Commissione

deve essere controfirmata, nell'apposito spazio, dal Presidente della Commissione appena ne viene a conoscenza; infatti da tale data decorrono i cinque giorni se la pratica rivesta carattere di urgenza, o i quindici giorni se la pratica riveste carattere ordinario. Deve essere altresì sempre specificato, da parte del proponente il motivo che ne giustifica l'urgenza, nel caso vi si ricorra.

d) Comunicazione della convocazione, protocollata è trasmessa, a cura del Segretario della Commissione, al Presidente della Provincia, a tutti gli Assessori Provinciali, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio, a tutti i Capi Gruppo Consiliari, al Segretario Generale, al Vice Segretario Generale e ai Dirigenti interessati.

e) Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso il Segretario della Commissione competente almeno 24 ore prima della riunione e sono a disposizione di tutti i Consiglieri.

- Gli atti di cui al comma precedente, se già esaminati, a prescindere dal tipo di parere, se vengano modificati anche solo in parte dai funzionari redigenti, devono essere immediatamente ritirati dall'Amministrazione e debbono ripercorrere nuovamente tutto l'iter.

- Il Presidente della Provincia Regionale, gli Assessori ai rami di competenza ed i funzionari che hanno curato la pratica sono tenuti ad assistere, se richiesti, le Commissioni che trattano l'argomento o inviare loro delegati.

Spetta ai Segretari inoltre:

a) redigere il verbale delle adunanze;

b) trasmettere copia del verbale al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, all'Assessore competente, al Presidente della Commissione ed al Segretario Generale, nonché alla Segretaria delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Le pratiche sprovviste del necessario parere dei tecnici o dei funzionari redigenti, nonché dalla firma dell'Assessore, verranno rinviate al Presidente della Provincia per gli adempimenti necessari.

Il parere del Segretario Generale viene espresso per ultimo, durante il Consiglio Provinciale dovendo verificare anche la regolarità della convocazione Consiliare, il "quorum" e la regolarità dello svolgimento della seduta. E' facoltà della Commissione richiedere l'opinione del Segretario Generale sull'argomento e quest'ultimo è tenuto a fornire le informazioni richieste anche dal punto di vista di legittimità.

ART. 13

NORMA FINALE DI RINVIO

- Le norme del presente Regolamento che risultassero in contrasto per effetto di ius super veniens, con norme di legge o di regolamenti preminenti sono automaticamente abrogate e sostituite dalle medesime, prescindendo dai formali provvedimenti di adeguamento regolamentare alle superiori fonti normative.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

2) Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta.

3) Copia del presente Regolamento sarà notificato ad ogni Consigliere Provinciale.

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

ART. 2 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI, DELEGHE E DIMISSIONI.

ART. 4 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI VISIONE.

ART. 5 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E NUMERO LEGALE

ART. 7 – PRESENZE GETTONI E RIMBORSO SPESE.

ART. 8 - COMMISSIONI CONGIUNTE.

ART. 9 - OBBLIGATORietà DEI PARERI.

ART. 10 - GIUSTIFICAZIONI.

ART. 11 - RIUNIONI “APERTE”.

ART. 12 - PROCEDIMENTI ATTUALI.

ART. 13 - NORMA FINALE DI RINVIO.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE.